

TI_GERICHTE 11.2003.98 vom 12. November 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-11-12, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2003.98

FR: TI_GERICHTE 11.2003.98 du 12 novembre 2003

IT: TI_GERICHTE 11.2003.98 del 12 novembre 2003

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 2

L'art. 176 CC prevede che, ove sia giustificata la sospensione della comunione domestica, a istanza di uno dei coniugi il giudice stabilisce i contributi pecuniari dell'uno in favore dell'altro (cpv. 1 n. 1), adottando le misure riguardanti l'abitazione e le suppellettili domestiche (cpv. 1 n. 2). Il criterio per la definizione dei “contributi pecuniari” fra coniugi è disciplinato dal diritto federale e riprende quello provvisoriale dell'art. 137 cpv. 2 CC inerente alle cause di stato. L'ammontare dei contributi si calcola quindi in base al riparto dell'eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno dei coniugi e dei figli minorenni (DTF 121 II 302 consid. 5b, 123 III 1; Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, n. 26 ad art. 176 CC; Schwander in: Basler Kommentar, ZGB I, 2^a edizione, n. 4 ad art. 176). In caso di ammanco il debitore del contributo ha il diritto di conservare almeno l'equivalente del suo fabbisogno minimo (DTF 127 III 70 consid. 2c con rinvii). Quanto al fabbisogno dei coniugi, esso è determinato in base al minimo esistenziale del diritto esecutivo, cui vanno aggiunte le spese correnti della famiglia, in particolare i premi della cassa malati e delle assicurazioni domestiche, come pure gli oneri fiscali.

E. 3

Nella fattispecie il Pretore ha accertato il seguente quadro delle entrate e delle uscite

coniugali: Fino a dicembre 2002		Da gennaio a	Da ottobre del 2003	del 2003	Marito reddito
mensile		fr. 9217.70	fr. 9217.70		fr. 9217.70
minimo mensile	fr. 5170.—		fr. 5745.—		fr. 3880.—
dicembre	Da gennaio	Da luglio del 2002		a giugno 2003	
		del 2003	Moglie reddito mensile		fr.
250.—	fr. 250.—	fr. 250.—	fabbisogno minimo mensile		fr.
3395.—	fr. 3515.—	fr. 3215.—	Figlia fabbisogno mensile in denaro		
fr. 1190.—	fr. 1190.—	fr. 1190.—	In base a tali dati il primo giudice ha		

rilevato che il convenuto avrebbe dovuto versare, oltre al contributo per la figlia di fr. 1190.— mensili, un contributo per la moglie di fr. 2857.— mensili sino alla fine del 2002, di fr. 2282.— mensili dal 1° gennaio al 30 settembre 2003 e di fr. 4566.— mensili dal 1° ottobre 2003 in poi. Tuttavia, vista l'offerta, l'obbligo a carico di lui è stato fissato in fr. 2700.— mensili fino al 30 settembre 2003. Per il seguito, il Pretore, appurato che la moglie è stata professionalmente attiva fino alla separazione di fatto, che con quanto guadagnato nel 2001 essa sarebbe stata in grado di far fronte al suo sostentamento e che con la sua formazione

dovrebbe essere in grado di provvedere al proprio mantenimento, ha confermato il contributo di fr. 2700.– mensili fino al 31 agosto 2004, per poi ridurlo a fr. 1500.– mensili.

E. 4

L'appellante fa valere anzitutto che il 1° gennaio 2003 sono apparse le nuove raccomandazioni edite dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, stando alle quali il fabbisogno in denaro della figlia ammonta a fr. 1385.– mensili in luogo di fr. 1190.– fissati dal Pretore. In appello vige nondimeno il divieto generale dell'art. 321 cpv. 1 lett. a CPC, nel senso che fatti, domande e prove nuove non sono ammissibili (sentenza inc. _____ del 10 luglio 2002, consid. 2). Se non che, riguardo a figli minorenni si applica il principio inquisitorio illimitato (DTF 127 II 72 consid. 3). Trattandosi in concreto di una questione relativa alla figlia minorenni, l'argomentazione è pertanto ricevibile. Ora, l'edizione 2000 delle citate raccomandazioni prevedeva, per un figlio unico fino a 6 anni di età, un fabbisogno in denaro di fr. 1850.– mensili, compresi fr. 660.– per cura e educazione. Il 1° gennaio 2003 è stata pubblicata la nuova edizione (www._____.zh.ch), la qua le contempla per una bambina dell'età di _____ un fabbisogno in denaro di fr. 1820.– mensili, compresi fr. 435.– per cura e educazione. Il fabbisogno in denaro della figlia andava fissato dipartendosi da tale base. Dall'importo di fr. 1820.– si devono dedurre in ogni modo i fr. 435.– mensili per cura e educazione, che la madre può fornire in natura, onde un fabbisogno medio di fr. 1385.– mensili. Certo, il contributo in esame era stato concordato tra i genitori all'udienza del 25 settembre 2002 (verbali, pag. 1), ma ciò non è determinante. Se sull'ammontare dei contributi di mantenimento le parti possono anche accordarsi autonomamente (in materia di contributi alimentari fra coniugi il diritto federale non prescrive l'applicazione del diritto inquisitorio: Gloor in: Basler Kommentar, ZGB I, 2ª edizione, n. 17 ad art. 137 CC con richiami), sul contributo di mantenimento per minorenni si applica – come detto – il principio inquisitorio illimitato. Il giudice sarebbe quindi dovuto intervenire d'ufficio, non essendo vincolato alle richieste delle parti (DTF 120 II 231 consid. 1c con richiami). Ne segue che, al proposito, l'appello è fondato e il contributo per la figlia va fissato in fr. 1385.– mensili.

E. 5

Quanto al reddito del marito, il Pretore ha accertato che nel 2002 il convenuto ha ricevuto uno stipendio base di fr. 120 000.–, assegni familiari per fr. 2196.–, un'indennità per pasti non assoggettata all'AVS di fr. 1088.–, un'analogo indennità soggetta all'AVS di fr. 688.–, un “bonus” relativo al 2001 di fr. 10 000.– e indennità per ore straordinarie di fr. 7655.15. Tenuto conto che nel 2002 il “bonus” ammonterà a fr. 7500.– e che l'interessato non presterà più ore straordinarie, il primo giudice ha calcolato un reddito di base di fr. 8362.70 mensili, cui ha aggiunto l'indennità per pasti di fr. 136.– e la quota di tredicesima mensilità di fr. 719.–, per un reddito complessivo di fr. 9217.70 mensili. L'appellante contesta tale importo, sostenendo che il reddito del marito va fissato in fr.

E. 10

092.— mensili fabbisogno minimo del marito	fr. 3
880.— fabbisogno minimo della moglie	fr. 3 215.—
fabbisogno in denaro della figlia _____	fr. 1 385.— fr. 8 480.—
mensili eccedenza	fr. 1 612.—
mensili metà eccedenza	fr. 806.—

mensili Il marito può conservare per sé: fr. 3880.– + fr.
806.– fr. 4 686.— mensili e deve versare alla
moglie: fr. 3215.– + fr. 806.–/. fr. 250.– fr. 3 770.—
mensili. L'appello dev'essere accolto, in ultima analisi, entro tali limiti. 8. Gli oneri del
giudizio odierno, commisurati all'entità del litigio, seguono il vicendevole grado di
soccumbenza (art. 148 cpv. 2 CPC). Essi vanno posti di conseguenza per un quarto a carico
dell'appellante e per tre quarti a carico della controparte, tenuta a rifondere all'istante
un'equa indennità per ripetibili ridotte. L'esito del giudizio odierno impone la
corrispondente riforma del dispositivo sulle spese e le ripetibili di prima sede. Per questi
motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: I. L'appello è parzialmente
accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata: 6. _____ è
tenuto a versare a _____ o, anticipatamente entro il 5 di
ogni mese, il seguente contributo per la figlia _____: fr. 1190.– mensili (assegni
familiari compresi) dal giorno della separazione al 31 dicembre 2002, fr. 1220.– mensili
(assegni familiari compresi) dal 1° gennaio al 30 giugno 2003, fr. 1305.– mensili (assegni
familiari compresi) dal 1° luglio al 30 settembre 2003 e fr. 1385.– mensili (assegni familiari
compresi) 1° ottobre 2003 in poi. 7. _____ è tenuto a versare a
_____, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, il seguente
contributo: fr. 3315.– mensili dal giorno della separazione al 31 dicembre 2002; fr. 2875.–
mensili dal 1° gennaio al 30 giugno 2003; fr. 2790.– mensili dal 1° luglio al 30 settembre
2003; fr. 3770.– mensili dal 1° ottobre 2003 in poi. 8. La tassa di giustizia di fr. 600.– e le
spese sono poste per un quarto a carico dell'istante e per tre quarti a carico del convenuto,
che rifonderà alla controparte fr. 2000.– per ripetibili ridotte. Per il resto l'appello è respinto
e la sentenza impugnata è confermata. II. Gli oneri di appello, consistenti in: a) tassa di
giustizia fr. 300.– b) spese fr. 50.– fr. 350.– sono posti per un quarto a
carico dell'appellante e per il resto a carico della controparte. _____
rifonderà inoltre all'istante fr. 1500.– per ripetibili ridotte. III. Intimazione a:
– _____; Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. Per la prima
Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente _____ La
segretaria _____

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.